RIFLETTENTE L'IMPIEGO DI SOMME DESTINATE AI DANNEGGIATI DAL TERREMOTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Art. 2

La esecuzione dei lavori sara' fatta fino alla concorrenza della somma, di cui al precedente articolo, senza che lo Stato, per qualsivoglia titolo e sotto qualunque forma, possa essere chiamato a rispondere di maggiori spese che pel compimento dei lavori si rendessero necessarie.

Versione in vigore dal 6 agosto 1897, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente l'impiego di somme destinate ai danneggiati dal terremoto della provincia di Reggio Calabria
Estremi	Legge 11 luglio 1897, n. 278
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1897

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-l-impiego-di-somme-destinate-ai-danneggiati-dal-terremoto/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it